



CITTÀ DI CUORGNÈ

Città Metropolitana di Torino

SERVIZIO AVVOCATURA

DETERMINAZIONE N° 622 DEL 07/06/2024

Oggetto :

DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - DURATA 1/10/2024 - 30/09/2025 (CON FACOLTÀ DI RINNOVO) - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 . LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - E CONTESTUALE PROROGA TECNICA CONTRATTUALE TEMPORANEA DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO FUNZIONALE AL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA.

- Visto il Decreto del Sindaco n. 15 del 29/03/2022 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Advocatura;
- Richiamata la determinazione del Servizio di Staff del Segretario n. 623 del 9/06/2021 con la quale è stato affidato il servizio di brokeraggio assicurativo, per il periodo triennale dal 9/06/2021 al 8/06/2024 – a AON s.p.a. , Via Ernesto Calindri – 20243 – Milano – C.F. 10203070155 e P.IVA 11274970158;
- Ritenuto di continuare ad avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo per i seguenti motivi:
 - ✓ la valutazione del rischio, le peculiarità del mercato assicurativo, le garanzie assicurative a tutela del patrimonio e dell'attività dell'ente, la gestione dei contratti assicurativi, la predisposizione dei capitoli di polizza presentano profili di elevata tecnicità e complessità che suggeriscono l'opportunità di giovare della collaborazione della figura professionale del broker assicurativo prevista dall'art. 109, comma 2, lett b) del D.Lgs. 7/09/2005, n. 209 e s.m. e i.;
 - ✓ l'apporto professionale del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso in quanto l'attività professionale è funzionale a valutare e studiare le necessità del Comune proponendo al medesimo le migliori formule assicurative reperibili sul mercato assicurativo atte a garantire l'ottimale copertura dei rischi;
 - ✓ il broker è la figura professionale alla quale la legge demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro gestione , secondo la definizione di attività di intermediazione assicurativa qualificata dall'art. 106 del D.Lgs. n. 209 del 7/09/2005 e s.m. e i. come *“ presentare o proporre prodotti assicurativi ...o prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione dell'esecuzione , segnatamente in caso di sinistri , dei contratti stipulati ”*
 - ✓ il broker è figura professionale che deve garantire all'Ente la valutazione e lo studio delle peculiari necessità sottoponendogli le migliori formule assicurative sia dal punto di vista funzionale sia economico a tutela degli interessi del Comune, assistendolo nelle fasi della predisposizione della documentazione di gara per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi , nella gestione dei contratti, nella trattazione degli eventuali sinistri;
- Rilevato che le linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza e dall'ANAC evidenziano la legittimità del ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche della figura professionale del broker qualificato quale appalto di servizi;
- Precisato che:
 - ✓ l'affidamento del servizio non comporta per il Comune un onere finanziario diretto , in quanto l'attività del broker è remunerata direttamente dalle Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi dell'Ente;
 - ✓ stante il ribaltamento sulla compagnia di assicurazione della corresponsione dell'onere del compenso del broker, quest'ultimo deve garantire assoluta e sostanziale indipendenza ed equidistanza da qualsiasi compagnia assicuratrice formalizzata con apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del broker, impegnandosi durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, a segnalare senza ritardo l'insorgere di un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto per la quale è stato affidato il servizio di committenza ausiliaria;
- Ravvisata l'opportunità di avviare il procedimento di selezione per affidare il servizio in oggetto;
- Richiamate le proprie determinazioni nn. 474 del 30/04/2024 avente ad oggetto: “ Servizi Assicurativi RCT/o, All Risks property, RC Patrimoniale , Tutela legale e Cyber Risks in scadenza al 30/06/2024 – Decisione a contrattare” e la successiva n. 580 del 30/05/2024 avente ad oggetto. “ Determinazione n. 474 del 30/05/2024 . Modificazioni “ e nota prot. n. 11973 indirizzata alla Centrale Unica di committenza con la quale è stata richiesta l'attivazione della procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1 , lett. e) del D.lgs. n. 36/2023 servizi assicurativi RCT/o – RC Patrimoniale – Tutela legale dal 28/09/2024 al 30/06/2027 e servizio assicurativo All Risks beni property dal 30/09/2024 al 30/09/2027;

- Ravvisata l'opportunità di attivare ai sensi dell'art. 120, co. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e art. 2 (Durata) del capitolato speciale d'appalto/disciplinare di incarico di brokeraggio assicurativo , la facoltà di avvalersi di un periodo di proroga temporanea del termine finale contrattuale del servizio di brokeraggio assicurativo, necessaria per garantire il coordinamento delle fasi di affidamento della procedura di gara dei servizi assicurativi in corso di svolgimento e quella relativa alla ricerca, nel contempo, di altro operatore al quale affidare il servizio di brokeraggio, rendendo ordinato il passaggio di consegne da un broker al successivo per la massima tutela delle garanzie assicurative dell'ente pubblico;
- Atteso che il servizio avrà durata annuale con facoltà di rinnovo per un anno;
- Rilevato che
- ✓ al solo fine dell'individuazione della disciplina applicabile in tema di appalto di servizi, il valore presunto del servizio in oggetto è indicativamente stimato in € 2.912,98 all'anno (oltre € 2.912,98 per l'eventuale rinnovo) , valore comunicato dal broker uscente sulla base delle provvigioni applicate sui premi imponibili delle garanzie assicurative, tenuto conto che le provvigioni in corso sono pari a 2,49% ramo rc auto e 6,49% altri rami;
- ✓ il comune di Cuorgnè non garantisce il raggiungimento del predetto importo né è in alcun modo vincolato a far conseguire al Broker un qualsiasi corrispettivo minimo;
- Visto l'art. 50, comma 1 lett. b) che recita: *le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: “.... (omissis) b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;*
- Dato atto che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e del D.L. n. 52/2012 conv. in L. 94/2012 alla data del presente atto non sono attive convenzioni che contemplano il servizio succitato;
- Rilevato che è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento è possibile acquisire il servizio di brokeraggio assicurativo nel mercato elettronico nell'ambito dei “ Servizi – Servizi di supporto specialistico” ;
- Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per un anno (eventualmente rinnovabile per uno), tramite affidamento diretto l'art. 50, comma 1 lett. b) D.Lgs.n. 36/2024 a soggetto , in possesso dei requisiti generali e di adeguate capacità tecnico – professionali per esperienze di brokeraggio assicurativo, al quale rivolgere richiesta per la formulazione di offerta tramite RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con la trasmissione dell'ordine generato dal sistema, sulla base della lettera di invito e capitolato speciale approvato con la presente determinazione;
- Rilevato che:
 - 1) La scadenza naturale del servizio di brokeraggio assicurativo è l'8/06/2024;
 - 2) l'art. 2 del disciplinare stipulato fra le parti recita: *“ il servizio potrà altresì essere prorogato limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente agli stessi patti e condizioni contenuti nel contratto prorogato senza il consenso preventivo dell'impresa contraente. Detta proroga tecnica si dà per accettata per un periodo massimo di sei mesi per motivi tecnici, senza il consenso preventivo dell'impresa contraente. Detta proroga tecnica si dà per accettata fin dall'inizio per mezzo della firma del contratto”;*

- Considerato altresì utile , efficiente e rispondente al principio di economicità degli atti approvare con il presente atto le condizioni e i patti che regoleranno il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo;
- Visto l'art. 192 , comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire , l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente;
- Ricontrata la necessità di adottare, in conformità alla norma riportata, la prescritta determinazione a contrattare definendo le indicazioni richieste dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.;
- Dato atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;
- Dato atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visti :

- la deliberazione C.C. n. 74 del 20/12/2023 di approvazione della Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.U.P.) per il periodo 2024 – 2026;
 - la delibera C.C. n. 75 del 20/12/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024- 2026;
 - la Deliberazione di G.C. n.2 del 10/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 ai sensi dell'art.169, comma 3 bis, del D.Lgs.267/2000 così come modificato dall'art.1, comma 4, del DPR n.81/2022;
- e successivi atti deliberativi modificativi

Richiamati altresì :

- Il Codice di comportamento generale dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16/04/2013 , n. 62 modificato con D.P.R. 13/06/2023, n. 81) e il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cuorgnè approvato con deliberazione G.C. n. 158 del 18/10/2023;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione” (P.I.A.O.) 2024-2026, con particolare riferimento alla Sezione 2 – Sottosezione 2.3 “ Rischio corruttivo e Trasparenza” approvato con deliberazione G.C. n. 42 del 13/03/2024;

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. n. 36/2023;
- Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa che ivi si intendono tutte espressamente richiamate

1. di attivare la procedura per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo di un anno (eventualmente rinnovabile di uno) decorrente dalla data di scadenza del termine di proroga tecnica contrattuale prevista al successivo punto 2), mediante affidamento diretto, ai sensi l'art. 50, comma 1 lett. b, D.Lgs. n. 36/2023, a soggetto in possesso dei requisiti generali e di adeguate capacità tecnico – professionali per esperienze di brokeraggio assicurativo, al quale rivolgere richiesta per la formulazione di offerte/preventivo tramite RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con la trasmissione dell'ordine generato dal sistema, sulla base del capitolato speciale approvato con la presente determinazione, per un importo complessivo presunto pari a € 2.912,98 all'anno (oltre € 2.912,98 per l'eventuale rinnovo), valore comunicato dal broker uscente sulla base delle provvigioni applicate sui premi imponibili delle garanzie assicurative, tenuto conto che le provvigioni in corso sono pari a 2,49% ramo rc auto e 6,49% altri rami, quale importo presunto a base d'asta soggetto a ribasso;
2. di attivare, nelle more dello svolgimento della procedura di selezione dell'aggiudicatario del servizio di brokeraggio, la proroga tecnica contrattuale sino al 30/09/2024 prevista nell'art. 2 (Durata) del contratto di brokeraggio assicurativo stipulato con AON S.P.A., Via Ernesto Calindri – 20243 – Milano – C.F. 10203070155 e P.IVA 11274970158, necessaria per garantire il coordinamento delle fasi di affidamento della procedura di gara servizi assicurativi in corso di svolgimento e quella relativa alla ricerca, nel contempo, di altro operatore al quale affidare il servizio di brokeraggio, rendendo ordinato il passaggio di consegne da un broker al successivo per la massima tutela delle garanzie assicurative dell'ente pubblico;
3. di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. quanto segue:
 - ✓ il fine che il contratto intende perseguire è quello di ricercare ed individuare la figura professionale del broker che garantisca e mantenga l'assenza di conflitto di interesse (finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza), coadiuvi l'attività del competente ufficio comunale in ordine ai profili tecnici specialistici della valutazione dei rischi, delle peculiarità del mercato assicurativo, delle garanzie assicurative a tutela del patrimonio e dell'attività dell'ente, della gestione dei contratti assicurativi, della predisposizione dei capitolati di polizza e, quindi nell'attivazione delle migliori formule assicurative reperibili sul mercato assicurativo atte a garantire l'ottimale copertura dei rischi precedentemente individuati;
 - ✓ il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. è stipulato con scrittura privata;
4. di approvare a tal fine:
 - lettera di invito
 - All. A) capitolato Speciale;
 - All. B) Documentazione amministrativa
 - All. C) Scheda di offerta economica
 - All D) dichiarazione conto dedicato
5. la società aggiudicataria si impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della stazione appaltante;
6. di dare atto che il presente appalto di servizi non comporta un onere finanziario diretto per il Comune di Cuornè in quanto l'attività del broker è remunerato dalle Compagnie assicuratrici aggiudicatrici dei servizi assicurativi;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.;

8. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Responsabile Servizio Advocatura Avv. Monica Sereno Regis (n. tel. 0124655244) .

9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m. e i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto;
- straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 1199/1971.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Firmato digitalmente

Avv. Monica SERENO REGIS